



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNITA' PER MORTE PREMATURA	
TESTO PROPOSTO	NOTE
<p><b>Art. 1</b> <b>Soggetti aventi diritto</b></p> <p>1. Ai superstiti di cui all'art.38, del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, aventi diritto alla pensione indiretta, nonché ai medesimi superstiti dei veterinari cancellati dall'Enpav, che contribuiscono ai sensi dell'art.6 del R.A., in caso di decesso prematuro del veterinario intervenuto entro il sessantaduesimo anno di età non compiuto, può essere corrisposta su domanda un'indennità una tantum per morte prematura.</p> <p>2. Condizioni per la concessione della prestazione sono la regolarità della posizione iscrivita e contributiva del veterinario. Ai fini della concessione del beneficio non rileva il requisito dei 5 anni di contribuzione al momento del decesso.</p> <p>3. Qualora vi siano più superstiti la misura dell'indennità spettante a ciascuno di essi è determinata in applicazione delle quote stabilite nell'art 38 R.A.</p>	<p>Tra gli aventi diritto sono ricompresi anche i superstiti dei veterinari deceduti sebbene avessero meno di 5 anni di contribuzione al momento del decesso.</p>
<p><b>Art. 2</b> <b>Domanda</b></p> <p>1.La prestazione viene erogata a seguito di presentazione dell'istanza dei superstiti aventi diritto, di cui al comma 1 del presente regolamento.</p> <p>2.L'iter istruttorio può essere avviato anche d'ufficio dall'Ente, a seguito di segnalazione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza dell'iscritto deceduto.</p>	



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNITA' PER MORTE PREMATURA	
TESTO PROPOSTO	NOTE
L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data del decesso. 3.La concessione della prestazione avviene con deliberazione del Comitato Esecutivo previa verifica dei requisiti da parte dell'Ente.	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b> <b>Misura della prestazione</b></p> <p>1. L'indennità per morte prematura è pari a € 3.000,00, cui si sommano gli importi determinati dal reddito ISEE del nucleo familiare, risultante da Modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, e dalla composizione del nucleo familiare, come di seguito indicato:</p> <p><b>A) Reddito ISEE del nucleo familiare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a € 30.000,00: importo dell'indennità € 3.000,00</li><li>- oltre € 30.000,00: importo dell'indennità € 1.500,00</li></ul> <p><b>B) Composizione nucleo familiare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fino a due componenti: importo dell'indennità € 500,00</li><li>- Da tre componenti in poi: importo dell'indennità € 1.000,00</li><li>- Presenza di almeno un componente inabile a proficuo lavoro, invalido con un'invalidità superiore ai due terzi o disabile ai sensi dell'art.3 della L.104/92, importo dell'indennità € 1.000,00</li></ul> <p>2. È rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di adottare periodicamente deliberazioni concernenti l'adeguamento dell'entità</p>	<p>I parametri sono stati elaborati ritenendo gli importi congrui alla luce delle riunioni intercorse e alle casistiche delle provvidenze straordinarie.</p> <p>Il peso del nucleo familiare nella determinazione dell'importo spettante è minore rispetto agli altri parametri, in quanto la composizione del nucleo familiare è già indirettamente considerata nell'ambito del reddito ISEE.</p> <p>Si è ritenuto, per l'ulteriore importo da riconoscere in presenza di situazioni di "disabilità", di utilizzare i riferimenti normativi in essere.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'inabilità a proficuo lavoro e la disabilità corrispondono alla dicitura dell'art. 38 comma, comma 1 lett. b), concernente il diritto alla pensione ai superstiti, nella formulazione novellata rimessa all'approvazione dei Ministeri;</li><li>- l'invalidità superiore ai due terzi costituisce la condizione sufficiente per l'erogazione di una pensione.</li></ul>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 7  
Assemblea Nazionale dei Delegati del 30/11/2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNITA' PER MORTE PREMATURA	
TESTO PROPOSTO	NOTE
dei limiti di reddito ISEE e degli importi da concedere entro i limiti dello stanziamento annuo previsto.	
<b>Art.4</b> <b>Norme finali</b>  Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dei Ministeri competenti.	